



COMUNE DI SCARPERIA E SAN PIERO  
Città Metropolitana di Firenze

## Deliberazione della Giunta Comunale

### n. 50 del 30/04/2021

---

**Oggetto: TARIFFE DEL CANONE UNICO PATRIMONIALE E DEL CANONE MERCATALE.**

---

L'anno duemilaventuno, addì trenta del mese di Aprile, alle ore 08:30 nella Residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale per trattare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Sig. Federico Ignesti nella sua qualità di Sindaco

Sono presenti n° 5 componenti ed assenti, sebbene invitati, n° 1

1	<b>IGNESTI FEDERICO</b>	<b>Sindaco</b>	<b>Presente</b>
2	<b>CIANI LORETTA</b>	<b>Vicesindaco</b>	<b>Presente</b>
3	<b>CASATI MARCO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
4	<b>MODI PIETRO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>
5	<b>RECATI MARCO</b>	<b>Assessore</b>	<b>Assente</b>
6	<b>SEROTTI ELENA</b>	<b>Assessore</b>	<b>Presente</b>

Assiste alla seduta il II Segretario Generale Dott.ssa Carmela Ascantini incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatata la validità del numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

#### LA GIUNTA COMUNALE

Accertata la propria competenza in merito all'adozione del presente atto, ai sensi dell'Art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Su conforme proposta del Responsabile del **SETTORE SERVIZI FINANZIARI**;

Acquisiti, in via preliminare, ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 267/2000, i seguenti pareri:

Parere Tecnico                      Parere Favorevole

Parere Contabile                    Parere Favorevole

**PREMESSO** che per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 836 "A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi."

**VISTA** la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

*Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:*

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite dagli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285."*

**VISTE** le disposizioni contenute nei commi 837-845 della Legge 160/2019 relative canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

**VISTA** la disposizione contenuta nel comma 838 "Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147";

**VISTA** la deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 27/01/2021 riguardante l'istituzione e la disciplina transitoria del canone unico patrimoniale e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati;

**VISTA** la deliberazione consiliare n. 33 del 29.04.2021 con cui è stato approvato il Regolamento per la disciplina del canone unico patrimoniale e del canone mercatale;

**VISTO** il comma 817 dell'art. 1 della Legge 160/2019 che stabilisce che il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, **fatta salva**, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

**Visto** l'art. 23 del Regolamento di cui sopra che stabilisce i criteri per la determinazione delle tariffe relative all'esposizione pubblicitaria:

*“La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:*

- a) superficie del mezzo pubblicitario;*
  - b) modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa o illuminata;*
  - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;*
  - d) valore economico della disponibilità dell'area stessa nonché del sacrificio imposto alla collettività, maggiore o minore impatto ambientale dei mezzi pubblicitari autorizzati in rapporto alla loro collocazione ed alla loro incidenza sull'arredo urbano con particolare riferimento alla superficie ed alla illuminazione;*
- 3. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.*
- 4. I coefficienti di cui al precedente comma, e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno”;*

**Visto** l'art. 45 Del citato Regolamento che per le occupazioni di spazi e aree pubbliche stabilisce:

*“La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 826 e 827, della legge n. 190/2019.*

*2. Il canone è determinato in base agli elementi di seguito indicati:*

- a) classificazione delle strade;*
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;*
  - c) durata dell'occupazione;*
  - d) tipologia dell'occupazione;*
  - e) finalità dell'occupazione;*
  - f) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e in relazione all'attività svolta dal titolare dell'autorizzazione, o concessione, alle modalità di occupazione nonché dei costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.*
- 3. La valutazione del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e in relazione all'attività svolta dal titolare dell'autorizzazione o concessione e alle modalità di occupazione è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.*
- 4. I coefficienti di cui al precedente comma e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.”*

**Visto** l'art 56 del citato regolamento che per la determinazione delle tariffe del canone mercatale stabilisce:

*“1. La tariffa di base annuale e la tariffa di base giornaliera in base alle quali si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190/2019.*

*2. La graduazione della tariffa di base è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.*

- a) classificazione delle zone;*
  - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;*
  - c) durata dell'occupazione;*
  - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione (vendita beni alimentari o vendita beni non alimentari) nonché ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.*
- 3. La valutazione del valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico e in relazione all'attività svolta dal titolare dell'autorizzazione o concessione è effettuata utilizzando coefficienti di maggiorazione o di riduzione.*
- 4. I coefficienti di cui al comma precedente sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.*

5. *L'applicazione dei coefficienti di cui al comma precedente non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.*

6. *Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.";*

**VISTO** l'art. 53, comma 16, legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l' aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento"*.

**VISTO** il cosiddetto Decreto Sostegni che ha differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2021-2023 al 30/04/2021;

**VISTO** la deliberazione n. 46 del 21/04/2021 nell'ambito della quale sono state definite le politiche relative al canone unico patrimoniale e al canone mercatale;

**RAVVISATA** la necessità di procedere all'approvazione delle tariffe del canone unico patrimoniale e del canone mercatale, nonché dei coefficienti previsti dagli articoli del regolamento sopra riportati;

**VISTO** il comunicato del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 marzo 2021, che afferma *"I regolamenti e le delibere tariffarie concernenti il canone di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria – istituito dal comma 816 dell'art. 1 della legge n. 160 del 2019 – e il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – istituito dal comma 837 del medesimo art. 1 – non devono essere trasmessi al MEF e non vengono pubblicati nel sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it). Tali atti, infatti, in quanto aventi ad oggetto entrate di natura non tributaria, non rientrano nel campo di applicazione dell'art. 13, comma 15, del D. L. n. 201 del 2011, che circoscrive espressamente l'obbligo di trasmissione al MEF, e la conseguente pubblicazione nel sito internet, alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle "entrate tributarie dei comuni"*;

**PRESO ATTO** della competenza della Giunta Comunale per la deliberazione delle tariffe del canone unico patrimoniale e del canone mercatale;

**Vista** la delibera del Consiglio comunale n. 24 del 11.03.2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023 e relativo D.U.P.;

Con voti favorevoli ed unanimi, resi nelle forme di legge

## **DELIBERA**

1. di dare atto che la premessa è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
2. di approvare i coefficienti di cui agli articoli 23, 45 e 56 del *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale per l'occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e per la disciplina del canone mercatale*, e le tariffe del canone unico patrimoniale e del canone mercatale ai sensi della Legge 160/2019 e del regolamento sopra citato, nelle misure indicate agli allegati A, B e C alla presente deliberazione che ne costituiscono parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che le tariffe allegate alla presente deliberazione decorrono dal 01/01/2021;

4. di procedere alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del TUEL;
5. di dare atto che il Responsabile del Procedimento è Monia Belli in servizio presso l'Ufficio Tributi;
6. di comunicare in elenco il presente provvedimento ai capigruppo consiliari contestualmente alla pubblicazione;
7. Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4°, D.Lgs. 267/2000.

**ALLEGATI:**

Parere Tecnico

Parere Contabile

Allegato A – Tariffe mezzi pubblicitari

Allegato B - Tariffe occupazioni

Allegato C – Tariffe mercati

**ACCESSO AGLI ATTI**

Gli interessati possono accedere ai documenti amministrativi del procedimento e chiederne la visione e/o l'estrazione di copia rivolgendosi all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), telefono n. 0558431609, fax n. 055846509, PEC: [comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it](mailto:comune.scarperiaesanpiero@postacert.toscana.it) La richiesta, anche verbale qualora sia possibile l'accoglimento immediato, va presentata al Settore competente a formare l'atto conclusivo, ovvero al Segretario, laddove l'atto non sia ascrivibile ad un Ufficio, che individua l'Ufficio competente ad evadere la richiesta. L'accesso formale, indirizzato ai Settori competenti, può essere presentato direttamente al protocollo per via telematica al seguente indirizzo [protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it](mailto:protocollo@comune.scarperiaesanpiero.fi.it) La modulistica per le richieste è disponibile sul sito web del Comune all'indirizzo [www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/accesso-agli-atti-0](http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it/accesso-agli-atti-0)

**INFORMAZIONI**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico e' memorizzato digitalmente ed e' rintracciabile sul sito web del Comune per il periodo della pubblicazione all'indirizzo [www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it](http://www.comune.scarperiaesanpiero.fi.it) nelle sezioni Albo Pretorio online e Amministrazione Trasparente/Provvedimenti.

**RICORSI**

Chiunque ne abbia interesse può proporre ricorso, per la tutela dei diritti, contro il presente provvedimento rivolgendosi al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana oppure al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla pubblicazione. I ricorsi sono alternativi.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Il Segretario Generale  
Dott.ssa Carmela Ascantini

Il Sindaco  
Federico Ignesti

TARIFE CANONE UNICO PATRIMONIALE PER ESPOSIZIONE MEZZI PUBBLICITARI

		PERMANENTE		
		tariffa standard mq /annua	coefficiente	TARIFFA
1	INSEGNE DI ESERCIZIO	40,00	0,50	20,00 mq/anno
2	INSEGNE, CARTELLI, TARGHE, STENDARDI	40,00	0,50	20,00 mq/anno
3	EFFETTUATA MEDIANTE PANNELLI CON DIODI LUMINOSI	40,00	0,55	22,00 mq/anno
4	PUBBLICITA' SU VEICOLI			
	a- fino a 3000 kg	40,00	1,30	52,00 veicolo/anno
	b - oltre 3000 kg	40,00	2,00	80,00 veicolo/anno
	c - motoveicoli e veicoli diversi da quelli alle lett. a e b	40,00	0,70	28,00 veicolo/anno
5	CAMION VELA	40,00	1,00	40,00 mq/anno
6	PROIEZIONI			
7	DISTRIBUZIONE VOLANTINI			
8	A MEZZO DI APPARECCHI AMPLIFICATORI E SIMILI			
9	STRISCIONI			
10	AEROMOBILI			
11	PALLONI FRENATI E SIMILI			
12	TARIFFA ORDINARIA (PER FATTISPECIE CHE NON RIENTRANO NELLE PRECEDENTI)	40,00	0,50	20,00 mq/anno

TEMPORANEA			
tariffa standard mq /giorn	coefficiente	TARIFFA euro	
0,70	0,15	0,11	mq/giorno
0,70	0,10	0,07	mq/giorno
0,70	5,72	4,00	mq/giorno
0,70	8,00	5,60	al veicolo al giorno
0,70	12,00	8,40	al veicolo al giorno
0,70	4,00	2,80	al veicolo al giorno
0,70	1,00	0,70	mq/giorno
0,70	14,28	10,00	a impianto al giorno
0,70	7,14	5,00	a persona al giorno
0,70	14,28	10,00	a impianto al giorno
0,70	30,00	21,00	mq/giorno
0,70	150,00	105,00	a mezzo al giorno
0,70	80,00	56,00	a mezzo al giorno
0,70	0,10	0,07	mq/giorno

TARIFE CANONE UNICO PUBBLICHE AFFISSIONI

		tariffa standard mq /giorno	coefficiente	TARIFFA euro/ manifesto
1	manifesto 70 x 100 – 100 x 70	0,70	0,30	0,21
2	manifesto 100 x 140 – 140 x 100	0,70	2,50	1,75
3	manifesto 140 x 200 – 200 x 140	0,70	5,00	3,50

note per le pubblicità rimangono le seguenti maggiorazioni:  
 - luminosa<illuminata +100%  
 - veicoli con rimorchio +100%  
 - pubblicità pannelli luminosi se per c/terzi +100%  
 - RIDUZIONE MUGELLO

**TARIFE CANONE UNICO PATRIMONIALE PER OCCUPAZIONE DI SPAZI E AREE PUBBLICHE**

OCCUPAZIONI PERMANENTI	tariffa standard	COEFF	TARIFE €/mq	
			cat I	cat II con rid 30%
1 OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA	40,00	0,6	24,00	16,80
2 OCCUPAZIONI DI QUALSIASI NATURA SOTTOSUOLO (tariffa standard ridotta a 1/4 per legge)	10,00	0,8	8,00	5,60
3 OCCUPAZIONI SOPRASUOLO	40,00	0,2	8,00	5,60
4 TENDE FISSE/RETRATTILI	40,00	0,2	8,00	5,60
5 PASSI CARRABILI	40,00	0,35	14,00	9,80
6 ACCESSI CARRABILI/PEDONALI A RASO	40,00	0,35	14,00	9,80
7 PASSI CARRABILI COSTRUITI DAL COMUNE NON UTILIZZATI/UTILIZZABILI	40,00	0,1	4,00	2,80
8 OCCUPAZIONI CON AUTOVETTURE ADIBITE A PUBBLICO TRASPORTO	40,00	0,6	24,00	16,80

OCCUPAZIONI TEMPORANEE	tariffe standard		COEFF	tariffe €/mq	
	cat I	cat II con riduz 30%		cat I	cat II con riduz 30%
1 MANUTENZIONE RETI EROGAZIONE PUBBLICI SERVIZI - occupazione maggiore o uguale a 8 ore - occupazione inferiore a 8 ore	0,70	0,4900	1,70	1,19	0,83
	0,49	0,3430	1,70	0,83	0,58
2 ATTIVITA' EDILIZIA - occupazione maggiore o uguale a 8 ore - occupazione inferiore a 8 ore	0,70	0,4900	1,50	1,05	0,74
	0,49	0,3430	1,50	0,74	0,51
3 SPETTACOLO VIAGGIANTE - occupazione maggiore o uguale a 8 ore - occupazione inferiore a 8 ore	0,70	0,4900	0,20	0,14	0,10
	0,49	0,3430	0,20	0,10	0,07
4 AMBULANTI, PUBBLICI ESERCIZI, PRODUTTORI AGRICOLI CHE VENDONO DIRETTAMENTE IL LORO PRODOTTO - occupazione maggiore o uguale a 8 ore - occupazione inferiore a 8 ore	0,70	0,4900	2,20	1,54	1,08
	0,49	0,3430	2,20	1,08	0,75
5 MANIFESTAZIONI POLITICO, CULTURALI O SPORTIVE - occupazione maggiore o uguale a 8 ore - occupazione inferiore a 8 ore	0,70	0,4900	1,00	0,70	0,49
	0,49	0,3430	1,00	0,49	0,34
6 MANIFESTAZIONI PATROCINATE * - occupazione maggiore o uguale a 8 ore - occupazione inferiore a 8 ore	0,70	0,4900	3,00	2,10	1,47
	0,49	0,3430	2,50	1,23	0,86
7 DEHORS - occupazione maggiore o uguale a 8 ore - occupazione inferiore a 8 ore	0,70	0,4900	1,60	1,12	0,78
	0,49	0,3430	1,60	0,78	0,55
8 OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SUOLO DIVERSE DALLE PRECEDENTI - occupazione maggiore o uguale a 8 ore - occupazione inferiore a 8 ore	0,70	0,4900	3,00	2,10	1,47
	0,49	0,3430	2,50	1,23	0,86
9 OCCUPAZIONI TEMPORANEE DEL SOPRASUOLO - occupazione maggiore o uguale a 8 ore - occupazione inferiore a 8 ore	0,70	0,4900	1,70	1,19	0,83
	0,49	0,3430	1,70	0,83	0,58

\* Le tariffe sono da ridurre dell'80% ai sensi dell'art. 51 comma 1 lett. b) del Regolamento per la disciplina del canone unico

**TARIFFE CANONE MERCATALE**

	tariffe standard Canone Mercati		Coeff	tariffe giornaliere Canone Mercati		tariffe orarie Canone Mercati (massimo 9 ore)		tariffe Canone Mercati ( a ORE ) con cadenza settimanale o ricorrente con riduzione art. 58 c.3 del regolamento  40%	
	cat I	cat II con riduzione 30%		max 1,25	cat I	cat II con riduzione 30%	cat I	cat II con riduzione 30%	cat I
ALIMENTARI	0,7	0,49	1	0,70	0,49	0,0778	0,0544	0,0467	0,0327
NON ALIMENTARI	0,7	0,49	0,8	0,56	0,39	0,0622	0,0436	0,0373	0,0261